

**Ordinanza**  
**concernente l'assicurazione nel piano complementare**  
**della Cassa pensioni della Confederazione**  
**(OCPC 2)**

del 25 aprile 2001 (Stato 27 dicembre 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 20 della legge federale del 23 giugno 2000<sup>1</sup>  
sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC);  
visto l'articolo 50 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup>  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),  
ordina:

**Capitolo 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Abbreviazioni

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza sono impiegate le seguenti abbreviazioni:

AI	Assicurazione invalidità della Confederazione;
CC	Codice civile <sup>3</sup> ;
CO	Diritto delle obbligazioni <sup>4</sup> ;
CPC	Cassa pensioni precedente della Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2);
DFE	Dipartimento federale delle finanze;
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 <sup>5</sup> sull'assicurazione per l'invalidità;
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 <sup>6</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 <sup>7</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 <sup>8</sup> sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

RU 2001 2358

- 1    RS 172.222.0
- 2    RS 831.40
- 3    RS 210
- 4    RS 220
- 5    RS 831.20
- 6    RS 832.20
- 7    RS 831.10
- 8    RS 831.42

LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 <sup>9</sup> sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
OPP2	Ordinanza del 18 aprile 1984 <sup>10</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 <sup>11</sup> sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale;
PUBLICA	Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA;
SM	Servizio medico di PUBLICA = SM dell'Amministrazione generale della Confederazione

#### **Art. 2** Sede, nome e vigilanza

<sup>1</sup> La Cassa pensioni della Confederazione ha la sua sede a Berna. È iscritta nel registro di commercio sotto la denominazione «Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA».

<sup>2</sup> PUBLICA sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

#### **Art. 3** Scopo

<sup>1</sup> PUBLICA assicura il personale conformemente all'articolo 1 della legge sulla CPC contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

<sup>2</sup> PUBLICA è un istituto di previdenza registrato ai sensi dell'articolo 48 LPP.

#### **Art. 4** Altri compiti

PUBLICA esegue amministrativamente i regolamenti sulle pensioni dei magistrati e dei professori ordinari e straordinari dei Politecnici federali eletti prima del 1° gennaio 1995 giusta gli articoli 18 segg. dell'ordinanza del 16 novembre 1983<sup>12</sup> sul corpo insegnante dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo insegnante PF).

#### **Art. 5** Protezione e sicurezza dei dati

<sup>1</sup> La protezione e la sicurezza dei dati personali elaborati da PUBLICA nell'ambito dell'attuazione della previdenza professionale sono disciplinate secondo le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>13</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

<sup>9</sup> RS 831.425

<sup>10</sup> RS 831.441.1

<sup>11</sup> RS 831.411

<sup>12</sup> [RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 586 3865, 2003 1119. RU 2003 4587 art. 4]. Vedi ora l'O del 19 nov. 2003 concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni (RS 414.146).

<sup>13</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> PUBBLICA annuncia per registrazione la sua collezione di dati all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza<sup>14</sup>.

#### **Art. 6** Piani di previdenza

<sup>1</sup> PUBBLICA gestisce segnatamente i seguenti piani di previdenza:

- a. il piano di base, il quale comprende l'assicurazione obbligatoria secondo la LPP e i guadagni assicurati fino a concorrenza dell'importo limite superiore moltiplicato per due secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano di base è gestito nel sistema del primato delle prestazioni;
- b. il piano complementare, nel quale sono ammesse le persone impiegate che non adempiono le condizioni dell'assicurazione per il piano di base, nonché le componenti variabili definite dal datore di lavoro e le componenti dei guadagni assicurati eccedenti l'importo limite superiore moltiplicato per due secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano complementare è gestito nel sistema del primato dei contributi.

<sup>2</sup> L'attribuzione delle persone impiegate che devono essere assicurate ai piani di previdenza avviene ad opera del datore di lavoro sulla base dei criteri per le condizioni d'assicurazione definiti nei piani.

<sup>3</sup> Le seguenti disposizioni sono applicabili al piano complementare.

#### **Art. 6a<sup>15</sup>** Unione domestica registrata

<sup>1</sup> L'unione domestica registrata giusta la legge del 18 giugno 2004<sup>16</sup> sull'unione domestica registrata (LUD) è equiparata al matrimonio.

<sup>2</sup> Gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata giusta la LUD sono equiparati a quelli del divorzio.

## **Capitolo 2: Persone assicurate**

#### **Art. 7** Condizioni d'assicurazione

<sup>1</sup> Le persone impiegate sono assicurate nel piano complementare di PUBBLICA, al più presto il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno.

<sup>2</sup> Sono assicurate nel piano complementare secondo avviso del datore di lavoro:

- a. le categorie di persone impiegate designate speciali dal datore di lavoro;
- b. componenti variabili del salario giusta l'articolo 4 capoverso 3 legge sulla CPC;

<sup>14</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 2006 (RU **2006 5633**).

<sup>16</sup> RS **211.231**

- c. le componenti del guadagno assicurato eccedenti l'importo limite superiore moltiplicato per due secondo l'articolo 8 capoverso 1 legge sulla CPC;
- d. persone impiegate, le quali non adempiono le condizioni d'ammissione nel piano di base.

<sup>3</sup> Fra il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno e il primo giorno del mese successivo al compimento del 22° anno, le persone impiegate sono assicurate soltanto per i rischi decesso e invalidità. Esse sono assicurate anche per la vecchiaia a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno.

<sup>4</sup> Le persone assicurate presso PUBLICA non possono assicurarvi il reddito da esse conseguito presso altri datori di lavoro o mediante un'attività lucrativa indipendente.

#### **Art. 8** Persone non assicurate

Non sono assicurate presso PUBLICA le persone impiegate:

- a. per le quali è stato definito un rapporto di lavoro limitato a un periodo non superiore ai tre mesi; se il contratto di lavoro è prolungato, l'obbligo di assicurazione inizia dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- b. le quali esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurate per un'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- c. che sono invalide almeno in misura dei due terzi ai sensi dell'AI;
- d. che lavorano all'estero in quanto personale non trasferibile per il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il quale li ha reclutati sul posto, e per le quali il DFAE non ha l'obbligo di versare i contributi dell'AVS;
- e. che hanno compiuto 65 anni.

#### **Art. 9** Inizio e fine dell'assicurazione presso PUBLICA

<sup>1</sup> L'assicurazione inizia con il rapporto di lavoro, ma al più presto il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno.

<sup>2</sup> L'assicurazione ha termine con lo scioglimento del rapporto di lavoro, per quanto non vi siano prestazioni esigibili di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti.

<sup>3</sup> Per i rischi decesso e invalidità la persona assicurata resta assicurata presso PUBLICA durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se durante il primo mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro subentra un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.

### Capitolo 3: Basi di calcolo

#### Art. 10 Salario annuo determinante

<sup>1</sup> I datori di lavoro comunicano a PUBBLICA il salario annuo delle persone assicurate determinante per l'assicurazione. Essi definiscono il modo in cui le componenti variabili del salario sono considerate nel calcolo del salario annuo.

<sup>2</sup> I criteri essenziali per il calcolo del salario annuo determinante sono stabiliti per ciascuna categoria di persone assicurate secondo principi uniformi, in osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni d'esecuzione.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro può definire anticipatamente il salario annuo, sulla base dell'ultimo salario annuo noto. I cambiamenti già convenuti per l'anno in corso devono essere considerati. Se il grado di occupazione o di retribuzione sono irregolari, il salario annuo è determinato in modo forfetario in base al salario medio di ogni categoria professionale.

#### Art. 11 Obblighi d'annuncio del datore di lavoro

<sup>1</sup> Il datore di lavoro annuncia a PUBBLICA entro il termine previsto le persone impiegate che devono essere assicurate nonché i dati necessari alla gestione della previdenza professionale, segnatamente il salario annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile e il piano assicurativo nel quale le singole persone impiegate e le loro componenti di salario devono essere assicurate. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell'esattezza dei dati.

<sup>2</sup> I dati annunciati a PUBBLICA rimangono di regola invariati durante l'anno civile. Le modifiche sono considerate a partire dalla data in cui il datore di lavoro le ha annunciate. Le modifiche del grado di occupazione e del salario annuo determinante sono adattate nello spazio di un anno civile soltanto se sono presumibilmente durevoli e se superano il 10 per cento.

<sup>3</sup> In un accordo contrattuale sono definite le categorie speciali di persone assicurate, le quali sono annunciate mensilmente a causa segnatamente della loro occupazione irregolare.

#### Art. 12 Guadagno assicurato

<sup>1</sup> Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l'importo di coordinamento. L'importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento del salario determinante, al massimo tuttavia a 25 320 franchi rispettivamente all'importo limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se quest'ultimo supera 25 320 franchi.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5013).

<sup>1bis</sup> Le componenti di salario soggette all'AVS versate quale compensazione totale o parziale del rincaro, ma solo occasionalmente e sotto forma di indennità unica, non sono computate nel salario annuo determinante.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> D'intesa con la Commissione della cassa, il datore di lavoro può, per determinate componenti del salario annuo o per determinate categorie di persone assicurate, definire altrimenti l'importo di coordinamento o rinunciare allo stesso.

### **Art. 13** Congedo

<sup>1</sup> In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato l'assicurazione resta invariata almeno durante due mesi, salvo informazione contraria del datore di lavoro.

<sup>2</sup> Sempreché il congedo sia annunciato, la persona assicurata versa oltre ai suoi contributi quelli del datore di lavoro. Se il lavoratore non intende procedere al pagamento di contributi, è allestito un conteggio d'uscita. L'importo calcolato è unicamente fruttifero fino alla fine del congedo.

<sup>3</sup> La persona assicurata può proseguire l'assicurazione durante il congedo soltanto per i rischi decesso e invalidità. Il pertinente premio rischio è pagato dalla persona assicurata alla fine del congedo.<sup>19</sup>

<sup>4</sup> I mesi interrotti sono arrotondati.

## **Capitolo 4: Contributi e riscatto**

### **Art. 14** Contributi

<sup>1</sup> I contributi constano:

- a. dei contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 27;
- b. dei contributi per l'assicurazione dei rischi decesso e invalidità.

<sup>2</sup> I contributi secondo il capoverso 1 lettera a sono riscossi dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno e sono scaglionati in funzione dell'età secondo la tabella nell'Allegato 1. Ciascuna modifica della classe di contribuzione ha luogo il 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età corrispondente.

<sup>3</sup> Per le persone assicurate a partire dal 17° anno d'età secondo l'articolo 7 capoverso 1, il contributo per l'assicurazione dei rischi decesso e invalidità ammonta all'1 per cento del guadagno assicurato fino al compimento del 22° anno d'età. Per le persone assicurate a partire dal 22° anno d'età il contributo per l'assicurazione dei rischi decesso e invalidità ammonta al 3 per cento del guadagno assicurato.

<sup>4</sup> I contributi e la loro ripartizione fra il datore di lavoro e la persona assicurata sono retti dalla tabella nell'Allegato 1. Il contributo per l'assicurazione rischio è calcolato

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5013).

<sup>19</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU **2003** 1294).

sempre sulla base dell'importo determinante per la definizione della pensione d'invalidità.

#### **Art. 15** Pagamento dei contributi

<sup>1</sup> I contributi secondo gli articoli 13 e 14 sono dovuti dal datore di lavoro. Essi sono versati mensilmente.

<sup>2</sup> I contributi delle persone assicurate sono ripartiti su dodici mesi e dedotti dal salario da parte del datore di lavoro.

<sup>3</sup> Se l'assoggettamento della persona assicurata a PUBBLICA avviene prima del quindicesimo giorno del mese è fatturato l'intero contributo mensile. Se l'assoggettamento della persona assicurata a PUBBLICA avviene il quindicesimo giorno del mese o successivamente, i contributi sono dovuti a partire dal mese successivo. La presente disposizione è applicabile per analogia in caso di uscita da PUBBLICA.

<sup>4</sup> L'obbligo di contribuzione sussiste fino al pensionamento in seguito a vecchiaia, al più tardi fino al compimento del 65° anno, fino al decesso, fino allo scioglimento del rapporto di servizio o fino all'inizio della pensione d'invalidità.

#### **Art. 16** Riscatto di anni di assicurazione nella Cassa pensioni

<sup>1</sup> Le prestazioni d'uscita di altri istituti di previdenza devono essere versate a PUBBLICA. Esse sono accreditate all'avere di vecchiaia della persona assicurata.

<sup>2</sup> Il riscatto delle prestazioni complete è possibile conformemente alla tabella nell'Allegato 2. A tal fine sono determinanti l'età e il guadagno assicurato al momento del riscatto. Per le persone assicurate ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato sugli ultimi dodici mesi al massimo.

## **Capitolo 5: Prestazioni**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 17** Forma delle prestazioni assicurative

Le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti sono versate in forma di pensione. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione in capitale secondo gli articoli 30, 37 e 45.

#### **Art. 18** Versamento delle prestazioni di PUBBLICA

<sup>1</sup> Le prestazioni di PUBBLICA sono pagate sul conto bancario o sul conto postale in Svizzera designato dall'avente diritto. PUBBLICA può subordinare il pagamento alla presentazione di un certificato di vita. Gli aventi diritto domiciliati all'estero devono consegnare ogni anno spontaneamente un certificato di vita a PUBBLICA. Condizione di pagamento è l'invio tempestivo degli attestati concernenti il diritto alle prestazioni richiesti da PUBBLICA.

<sup>2</sup> Le prestazioni periodiche di PUBBLICA sono versate mensilmente nei primi dieci giorni del mese. È versata una prestazione completa per il mese nel corso del quale il diritto alla prestazione nasce o si estingue.

#### **Art. 19** Adeguamento al rincarato

<sup>1</sup> PUBBLICA adegua le pensioni in corso al rincarato, in funzione delle sue possibilità finanziarie. È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 1 LPP.

<sup>2</sup> I datori di lavoro possono garantire totalmente o parzialmente l'adeguamento ai loro beneficiari di pensioni. I datori di lavoro giusta l'articolo 3 lettere a-c della legge sulla CPC garantiscono al loro personale l'adeguamento al rincarato nella misura del 50 per cento. PUBBLICA riserva a tale scopo una parte dei fondi provenienti dalle eccedenze d'interesse. La differenza è a carico del datore di lavoro per quanto le riserve siano insufficienti.

<sup>3</sup> Per i guadagni assicurati facoltativamente ai sensi dell'articolo 71 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 25 aprile 2001<sup>20</sup> concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione, l'adeguamento al rincarato per le rendite è garantito soltanto se vi sono eccedenze di interesse sufficienti a tal fine.<sup>21</sup>

#### **Art. 20** Rapporto con le prestazioni legali

Sono versate le prestazioni secondo la LPP se le prestazioni in virtù della presente ordinanza sono inferiori a quelle cui una persona assicurata nel regime obbligatorio della LPP ha diritto secondo siffatta legge.

#### **Art. 21** Prestazioni in seguito a scioglimento del rapporto di lavoro

Se PUBBLICA rimane competente per un evento di previdenza in seguito a scioglimento del rapporto di lavoro, le prestazioni sono rette dalla presente ordinanza. L'articolo 57 è applicabile.

#### **Art. 22** Riduzione delle prestazioni di PUBBLICA

<sup>1</sup> PUBBLICA riduce le sue prestazioni in misura corrispondente qualora l'AVS/AI riduca, rifiuti o revochi una prestazione in quanto l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si oppone a una misura d'integrazione dell'AI.

<sup>2</sup> In casi particolarmente motivati, la riduzione delle prestazioni può essere tralasciata in tutto o in parte; la commissione della cassa decide in merito.

#### **Art. 23** Sovraindennizzo

<sup>1</sup> Le prestazioni di PUBBLICA sono inoltre ridotte in caso di sovraindennizzo. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni di PUBBLICA per l'invalidità e per i superstiti sono concomitanti con prestazioni dell'assicurazione militare, con prestazioni secondo la

<sup>20</sup> RS 172.222.034.1

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1294).



LAINF o con prestazioni di assicurazioni sociali o di istituti di previdenza indigeni o esteri e se superano complessivamente il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privata. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità è inoltre computato il reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa. La riduzione delle pensioni per i superstiti è calcolata globalmente e ripartita proporzionalmente sulle pensioni interessate.

<sup>2</sup> Le prestazioni provenienti da assicurazioni private per le quali la persona assicurata ha pagato da sé i premi, gli assegni per grandi invalidi, i versamenti a tacitazione, i versamenti a titolo di riparazione morale, non sono conteggiate nel coordinamento.

<sup>3</sup> Le entrate dei vedovi e degli orfani ai sensi del capoverso 1 sono addizionate. Eventuali prestazioni uniche in capitale sono convertite in pensioni attuarialmente equivalenti.

<sup>4</sup> Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiuta o riduce le prestazioni poiché l'evento assicurato è imputabile all'avente diritto alle prestazioni, per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate le prestazioni assicurative complete.

<sup>5</sup> Qualora componenti della prestazione d'uscita siano state prelevate anticipatamente a scopo di promozione della proprietà d'abitazione, sono determinanti le prestazioni che la persona assicurata avrebbe ricevuto se non fosse stato effettuato alcun prelievo anticipato.

<sup>6</sup> Se un'istituzione secondo il capoverso 1 versa un capitale, lo stesso è convertito in pensioni secondo le basi attuariali della cassa e considerato nel calcolo di un'eventuale sovraindennizzo.

<sup>7</sup> Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare versa una pensione d'invalidità oltre l'età di pensionamento ordinaria, la pensione di vecchiaia della cassa pagabile a partire da questa data è considerata come una pensione d'invalidità ai fini dell'applicazione del presente articolo.

<sup>8</sup> La componente delle prestazioni assicurate eventualmente non pagata è devoluta alla cassa.

<sup>9</sup> Nei casi di rigore PUBBLICA può rinunciare in tutto o in parte a ridurre le prestazioni; la decisione spetta alla commissione della cassa.

#### **Art. 24**            Prestazioni in casi di rigore speciali

Nei casi di rigore speciali e su richiesta motivata, la commissione della cassa può concedere il versamento di una prestazione che non è prevista ai sensi della presente ordinanza ma che corrisponde allo scopo previdenziale della Cassa pensioni.

#### **Art. 25**            Prestazioni in caso di licenziamento senza colpa

Qualora il datore di lavoro decida di sciogliere il rapporto di lavoro di una persona assicurata senza che vi sia colpa da parte di quest'ultima, PUBBLICA può versare anticipatamente prestazioni di vecchiaia su richiesta del datore di lavoro, per quanto lo stesso prenda a carico i costi relativi. La commissione della cassa disciplina le modalità negli statuti.

## Sezione 2: Prestazioni di vecchiaia

### Art. 26          Avere di vecchiaia

<sup>1</sup> Per ciascuna persona assicurata è costituito un avere di vecchiaia.

<sup>2</sup> L'aver di vecchiaia consta:

- a. della prestazione d'uscita eventualmente versata dall'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente della persona assicurata giusta l'articolo 16 capoverso 1, inclusi gli interessi;
- b. dei versamenti personali unici effettuati dalla persona assicurata giusta l'articolo 16 capoverso 2, inclusi gli interessi;
- c. degli accrediti di vecchiaia giusta l'articolo 27, inclusi gli interessi;
- d. degli eventuali accrediti supplementari decisi dalla commissione della cassa, inclusi gli interessi;
- e. dei versamenti trasferiti a favore della persona assicurata in seguito a divorzio.

<sup>3</sup> Sono dedotti dall'aver di vecchiaia:

- a. i prelievi anticipati a scopo di promozione della proprietà d'abitazioni;
- b. le quote della prestazione d'uscita trasferite in seguito a divorzio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato.

<sup>4</sup> Gli importi accreditati all'aver di vecchiaia giusta l'articolo 26 capoverso 1 lettere a, b, d ed e sono fruttiferi di un tasso stabilito con valuta esatta dalla commissione della cassa. Gli accrediti di vecchiaia sono fruttiferi dal 1° gennaio seguente la loro esigibilità.

### Art. 27          Accrediti di vecchiaia

<sup>1</sup> Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in percentuali del guadagno assicurato sulla base della tabella nell'Allegato 1. I datori di lavoro secondo l'articolo 3 lettere c e d della legge sulla CPC possono stabilire altri accrediti di vecchiaia. Se del caso, una relativa tabella è parte integrante di un accordo contrattuale. La Confederazione può, In quanto datore di lavoro, definire accrediti di vecchiaia più elevati per determinate categorie di persone, segnatamente per i quadri.

<sup>2</sup> L'età della persona assicurata ai sensi della presente disposizione è raggiunta il 1° giorno del mese seguente la data di nascita.

<sup>3</sup> Qualora la persona assicurata riceva una pensione d'invalidità secondo il piano complementare, il suo avere di vecchiaia è alimentato mediante gli accrediti di vecchiaia che risulterebbero nel caso in cui non fosse invalida; determinante è a tale riguardo il guadagno assicurato valido al momento in cui si verifica il caso d'invalidità. Per le persone assicurate ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 è determinante il guadagno assicurato medio mensile, calcolato sugli ultimi dodici mesi al massimo.

**Art. 28** Pensione di vecchiaia; diritto e importo

<sup>1</sup> Il diritto alla pensione di vecchiaia decorre al più presto dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 60° anno e al più tardi dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. Si estingue alla fine del mese durante il quale la persona assicurata decede.

<sup>2</sup> La persona assicurata che ha compiuto 60 anni può chiedere una pensione di vecchiaia parziale. La stessa è calcolata giusta i capoversi 3–5.

<sup>3</sup> L'importo della pensione di vecchiaia annua corrisponde, nel caso del pensionamento a partire dal compimento del 62° anno, all' avere di vecchiaia disponibile a tale data moltiplicato per il tasso di conversione secondo l' Allegato 3.

<sup>4</sup> In caso di pensionamento prima del compimento del 62° anno, la pensione di vecchiaia è calcolata secondo il tasso di conversione valido per l'età di 62 anni, con una riduzione dello 0,3 per cento per ogni mese precedente il compimento del 62° anno. A tale scopo ci si basa sull' avere di vecchiaia esistente al momento delle dimissioni effettive, più gli interessi fino all'età di 62 anni.<sup>22</sup>

<sup>5</sup> PUBBLICA concede alle persone assicurate fino al momento del pensionamento la possibilità di riscattare interamente o in parte la riduzione secondo il capoverso 4 mediante versamenti unici.

<sup>6</sup> Se la persona assicurata continua a lavorare oltre l'età di 65 anni presso lo stesso datore di lavoro, la pensione di vecchiaia può essere differita su richiesta scritta della persona assicurata. In questo caso la pensione di vecchiaia della persona assicurata è definita in funzione dell' avere di vecchiaia accumulato, inclusi gli interessi, e del corrispondente tasso di conversione. Per il periodo successivo all'età di 65 anni non si procede ad accrediti di vecchiaia.

**Art. 29** Pensione per i figli

<sup>1</sup> I beneficiari di una pensione di vecchiaia hanno diritto a una pensione per i figli per ciascun figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una pensione per gli orfani (art. 36).

<sup>2</sup> L'importo della pensione per i figli corrisponde a un sesto della pensione di vecchiaia.

**Art. 30** Liquidazione in capitale

<sup>1</sup> PUBBLICA versa al massimo la metà della pensione di vecchiaia in forma di liquidazione in capitale, per quanto la persona assicurata presenti una domanda corrispondente al più tardi entro 3 mesi prima dell'inizio del diritto alla pensione. Le persone assicurate coniugate necessitano del consenso scritto del loro coniuge. Se la persona assicurata non ha rimborsato gli eventuali prelievi anticipati a scopo di promozione della proprietà d' abitazioni o la parte della prestazione d' uscita trasferita

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell' O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2669).

in caso di divorzio, la liquidazione in capitale è ridotta nella misura del rimborso mancante.

<sup>2</sup> PUBBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se l'importo della pensione di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o se l'importo della pensione per i figli è inferiore al 2 per cento dell'importo minimo della pensione di vecchiaia secondo l'articolo 34 LAVS. L'importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

### **Art. 31** Pensione transitoria

<sup>1</sup> Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere una pensione transitoria. Siffatta pensione transitoria corrisponde alla pensione massima completa dell'AVS o alla metà di tale pensione, ponderata in funzione del grado di occupazione medio. Nella sua richiesta, la persona assicurata comunica a PUBBLICA se intende chiedere una pensione transitoria corrispondente a una pensione dell'AVS intera o alla metà della stessa.

<sup>1bis</sup> Il grado di occupazione medio si determina in funzione di ogni grado di occupazione rispetto alla sua durata di validità e degli anni di contribuzione pagati.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> La pensione transitoria è ridotta qualora la persona assicurata non raggiungesse 40 anni di contributi a 65 anni compiuti. La riduzione ammonta a un quarantesimo per ogni anno di contribuzione mancante.

<sup>3</sup> La metà dei costi relativi alla pensione transitoria è addebitata alla persona assicurata in forma di una riduzione a vita della pensione di vecchiaia e delle prestazioni connesse conformemente alla tabella nell'Allegato 4, a partire dalla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età dell'AVS.

<sup>4</sup> Il datore di lavoro può assumere interamente o parzialmente il finanziamento della pensione transitoria mediante versamento unico.

<sup>5</sup> La pensione transitoria può essere chiesta una sola volta, anche nel caso in cui per una persona assicurata sono previsti vari piani di assicurazione.

### **Art. 31a<sup>24</sup>** Riassunzione

<sup>1</sup> I beneficiari di una pensione di vecchiaia che sono riassunti presso un datore di lavoro conformemente all'articolo 3 lettera a, c o d della legge sulla CPC sono nuovamente assicurati a PUBBLICA se adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 2. In tal caso il diritto alla rendita decade.

<sup>2</sup> Il capitale di copertura disponibile al momento della riassunzione è accreditato, secondo i principi attuariali, sotto forma di prestazione d'entrata ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1.

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5013).

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5013).

<sup>3</sup> Se il nuovo guadagno assicurato è inferiore a quello precedente, la persona riassunta riceve una pensione di vecchiaia parziale secondo l'articolo 28 capoverso 2.

<sup>4</sup> Una persona riassunta non può riscattare anni assicurativi supplementari.

### Sezione 3: Prestazioni per i superstiti

#### **Art. 32** Pensione per il coniuge superstite; diritto alla prestazione

<sup>1</sup> Al decesso della persona assicurata, il coniuge superstite ha diritto a una pensione se:

- a. deve sopperire al mantenimento di uno o più figli;
- b. il matrimonio con il coniuge deceduto è durato almeno due anni; o
- c. riceve una pensione completa dell'AI oppure acquisisce il diritto a una tale pensione entro due anni dal decesso del coniuge.

<sup>2</sup> Il coniuge superstite che non adempie nessuno dei presupposti secondo il capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue. Se il diritto a una pensione nasce dopo che il coniuge superstite ha ricevuto l'indennità, la stessa è dedotta dalla pensione.

<sup>3</sup> Il diritto alla pensione per il coniuge superstite decorre dal decesso della persona assicurata o dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d'invalidità.

<sup>4</sup> Al coniuge superstite che passa a nuove nozze è versata una liquidazione in capitale pari a tre pensioni annue. Il suo diritto alla pensione si estingue.

<sup>5</sup> Il coniuge divorziato è parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione o una liquidazione in capitale invece di una pensione vitalizia, purché la persona assicurata deceduta fosse assicurata secondo la LPP.

#### **Art. 33** Importo della pensione per il coniuge superstite

<sup>1</sup> La pensione annua per il coniuge superstite ammonta:

- a. in caso di decesso di un beneficiario di una pensione di vecchiaia: a due terzi della pensione di vecchiaia annua in corso;
- b. in caso di decesso del beneficiario di una pensione d'invalidità o di una persona assicurata attivamente: a due terzi della pensione d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80 per cento della pensione di vecchiaia prevista all'età di 65 anni.

<sup>2</sup> La pensione per il coniuge superstite secondo l'articolo 32 capoverso 5 è calcolata conformemente alle regole della LPP. La prestazione della Cassa pensioni è tuttavia ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni di altre assicurazioni, e particolarmente a quelle dell'AVS e dell'AI, supera l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

**Art. 34** Pensione per il convivente superstite

<sup>1</sup> Ai sensi della presente disposizione, per convivenza si intende un'unione domestica di persone – anche dello stesso sesso – che vivono in una relazione simile al matrimonio e che non sono parenti tra di loro. In caso di decesso della persona assicurata, la convivenza dà diritto a una pensione per il convivente superstite, se:<sup>25</sup>

- a. è provato che il convivente superstite ha vissuto ininterrottamente durante almeno gli ultimi cinque anni nella stessa economia domestica con la persona assicurata, fino al decesso della stessa;
- b. il convivente superstite ha ricevuto un sostegno determinante dalla persona assicurata durante almeno gli ultimi cinque anni fino al decesso della stessa;
- c. non è dato alcun diritto a una pensione per il coniuge superstite ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 o a una pensione per il coniuge divorziato secondo l'articolo 32 capoverso 5; e
- d. se nessuno dei due conviventi era coniugato al momento dell'evento.

<sup>2</sup> Vi è un sostegno determinante secondo il capoverso 1 lettera b qualora la persona assicurata deceduta abbia sostenuto almeno la metà dei costi dell'economia domestica comune.

<sup>3</sup> La convivenza dev'essere annunciata per scritto a PUBBLICA in forma di un contratto di mutuo sostegno. Lo stesso dev'essere trasmesso a PUBBLICA firmato da ambedue i conviventi.

<sup>4</sup> Il diritto a una pensione per il convivente superstite dev'essere fatto valere al più tardi fino a tre mesi dopo il decesso della persona assicurata.

<sup>5</sup> La durata di una convivenza è computata sulla durata successiva del matrimonio conformemente alle premesse per il diritto a una pensione per il coniuge superstite secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera b, qualora fosse stato concluso un corrispondente contratto di mutuo sostegno.

<sup>6</sup> La durata e l'importo della pensione per il convivente superstite sono retti dalle disposizioni concernenti la pensione per il coniuge superstite.

**Art. 35** Pensione per gli orfani; durata del diritto

<sup>1</sup> I figli di una persona assicurata defunta hanno diritto a una pensione per gli orfani.

<sup>2</sup> Hanno diritto a una pensione per gli orfani anche i figliastri o gli affiliati per il cui mantenimento la persona assicurata ha sopperito in parte prevalente.

<sup>3</sup> Il diritto a una pensione per gli orfani decorre dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d'invalidità.

<sup>4</sup> Il diritto a una pensione per gli orfani è dato fino a quando il figlio compie 18 anni. Se è provato che il figlio è ancora in fase di formazione o è invalido per due terzi, fino a quando egli compie 25 anni.

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1294).

**Art. 36** Importo della pensione per gli orfani

<sup>1</sup> La pensione per gli orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attivamente:  
a un sesto della pensione d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di una persona assicurata che beneficia di una pensione di vecchiaia o d'invalidità:  
a un sesto della pensione di vecchiaia o d'invalidità in corso.

<sup>2</sup> Gli orfani di padre e di madre nonché gli orfani il cui genitore superstite non ha alcun diritto a una pensione per coniuge o per persona convivente, ricevono la pensione per gli orfani doppia.

**Art. 37** Liquidazione in capitale

PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni qualora la pensione per il coniuge superstite ammonti a meno del 6 per cento o la pensione per gli orfani a meno del 2 per cento dell'importo minimo della pensione di vecchiaia secondo l'articolo 34 LAVS. L'importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

**Art. 38** Capitale garantito in caso di decesso; diritto

<sup>1</sup> Qualora, al decesso di una persona assicurata attivamente non decorra alcun diritto a prestazioni per i superstiti, PUBLICA versa agli aventi diritto un capitale garantito in caso di decesso.

<sup>2</sup> Gli aventi diritto ai sensi del capoverso 1 sono, indipendentemente dal diritto ereditario, secondo l'ordine seguente:

- a. le persone che hanno ricevuto un sostegno determinante dalla persona assicurata al momento del decesso della stessa; in mancanza di queste
- b. i figli della persona assicurata defunta; in mancanza di questi
- c. i genitori.

<sup>3</sup> All'interno di un gruppo di beneficiari, il capitale garantito in caso di decesso è ripartito in parti uguali. L'ordine dei beneficiari nonché la ripartizione prevista all'interno dei singoli gruppi possono essere modificati in ogni momento dalla persona assicurata mediante corrispondente comunicazione scritta a PUBLICA.

<sup>4</sup> Qualora non vi siano aventi diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto a PUBLICA.

**Art. 39** Importo del capitale garantito in caso di decesso

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale nella misura della prestazione d'uscita al momento del decesso della persona assicurata, ma al massimo nella misura di quattro terzi della pensione di vecchiaia annua calcolata all'età di 65 anni.

## Sezione 4: Prestazioni d'invalidità

### Art. 40 Pensione d'invalidità: diritto e durata

<sup>1</sup> Una persona assicurata avente diritto a una pensione ai sensi dell'AI ha diritto a una pensione d'invalidità di PUBBLICA qualora fosse stata assicurata presso PUBBLICA al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'AI concernente l'inizio dell'invalidità e il grado d'invalidità sono vincolanti per PUBBLICA.

<sup>3</sup> Il diritto a una pensione d'invalidità di PUBBLICA si estingue nel medesimo momento in cui si estingue il diritto a una pensione dell'AI, tuttavia al più tardi il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. A partire da tale data vi è diritto a una pensione di vecchiaia secondo l'articolo 28.

<sup>4</sup> Vi è l'esonero del pagamento di contributi e di premi per un importo pari agli accrediti di vecchiaia da accordare e ai premi di rischio soltanto nel caso e nella misura in cui è pagata una pensione d'invalidità.

<sup>5</sup> PUBBLICA non paga alcuna prestazione d'invalidità finché non è stata presentata la decisione dell'AI.

### Art. 41 Importo della pensione d'invalidità

<sup>1</sup> La pensione di invalidità annua intera di PUBBLICA corrisponde al 60 per cento del guadagno assicurato o, qualora ne risultasse un importo superiore, al 60 per cento della media dei guadagni assicurati degli anni precedenti, incluso l'anno di contribuzione nel quale si verifica l'evento assicurato. Se la persona assicurata accumula più di cinque anni di contribuzione, sono considerati solo gli ultimi cinque anni, incluso l'anno in cui si verifica l'evento assicurato.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> La persona assicurata ha diritto:

- a. a una pensione intera per un grado d'invalidità del 66 2/3 per cento almeno;
- b. alla metà della pensione intera per un grado d'invalidità del 50 per cento almeno;
- c. a un quarto della pensione intera per un grado d'invalidità del 40 per cento almeno.

<sup>3</sup> La persona assicurata ha diritto alla metà della pensione per un grado d'invalidità del 40 per cento almeno, per quanto l'AI constati un caso di rigore.

### Art. 42 Invalidità professionale; pensione di sostituzione AI

<sup>1</sup> Il datore di lavoro provvede a dichiarare se il suo personale deve essere assicurato contro l'invalidità professionale ulteriormente all'invalidità ai sensi dell'articolo 40.

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5013).



Siffatta dichiarazione è oggetto di un accordo contrattuale. Il datore di lavoro secondo l'articolo 3 lettera a della legge sulla CPC assicura il suo personale contro l'invalidità professionale. Il SM constata su domanda del datore di lavoro se vi è invalidità professionale. Il datore di lavoro deve fornire i documenti corrispondenti.

<sup>2</sup> Vi è invalidità professionale qualora, per motivi di salute, una persona assicurata non sia più idonea all'esercizio delle sue funzioni o di altre funzioni che si possono ragionevolmente pretendere da lei.

<sup>3</sup> Vi è invalidità professionale parziale qualora, per motivi di salute, la persona assicurata debba ridurre il suo grado di occupazione nell'esercizio delle sue funzioni o di altre, o qualora, per motivi di salute, la persona assicurata non possa più fornire la sua prestazione e per tale motivo le sia ridotto il salario.

<sup>4</sup> Qualora il SM constati l'esistenza di un'invalidità professionale, le persone assicurate che hanno compiuto 50 anni e che non hanno diritto a una pensione dell'AI o che hanno diritto soltanto a una pensione parziale dell'AI, ricevono una pensione d'invalidità professionale da PUBBLICA. In casi speciali PUBBLICA può, su domanda del datore di lavoro, attribuire prestazioni anche a persone assicurate più giovani. Nel caso in cui la Confederazione sia datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge sulla CPC è necessario il consenso del DFF.

<sup>5</sup> Qualora PUBBLICA versi una pensione d'invalidità ai sensi del presente articolo, ai beneficiari è versata una pensione di sostituzione dell'AI fino all'insorgenza del diritto a una pensione intera dell'AI o a una pensione di vecchiaia dell'AVS. La stessa non deve essere rimborsata dalle persone assicurate. L'articolo 31 non si applica alla pensione di sostituzione dell'AI.

<sup>6</sup> Il diritto a una pensione d'invalidità professionale e a una pensione di sostituzione dell'AI si estingue non appena la persona assicurata ha diritto a una pensione intera dell'AI o a una pensione di vecchiaia dell'AVS oppure non appena l'invalidità professionale ha cessato di esistere in base agli accertamenti del SM. Le pensioni di sostituzione dell'AI pagate in eccedenza devono essere restituite a PUBBLICA qualora l'AI versi le sue pensioni retroattivamente.

<sup>7</sup> In conformità al grado d'invalidità professionale vi è diritto all'esonero del pagamento dei contributi e dei premi applicando per analogia l'articolo 40 capoverso 4.

<sup>8</sup> I costi delle prestazioni in caso d'invalidità professionale devono essere accreditati dal datore di lavoro a PUBBLICA mediante versamento del corrispondente capitale di copertura.

**Art. 43** Importo della pensione d'invalidità professionale e della pensione di sostituzione dell'AI

<sup>1</sup> La pensione d'invalidità professionale annua intera corrisponde alla pensione annua intera di PUBBLICA ai sensi dell'articolo 41.

<sup>2</sup> La pensione di sostituzione annua dell'AI corrisponde alla pensione massima intera dell'AVS.

<sup>3</sup> In caso d'invalidità professionale parziale con grado di occupazione ridotto, la persona assicurata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di

sostituzione dell'AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell'AI corrispondono a una quota della pensione d'invalidità professionale annua intera e della pensione di sostituzione dell'AI conformemente ai capoversi 1 e 2, nei limiti del grado d'invalidità professionale constatato dal SM.

<sup>4</sup> In caso d'invalidità professionale parziale con riduzione di salario, la persona assicurata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di sostituzione dell'AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell'AI sono calcolate conformemente al capoverso 3. Il grado d'invalidità professionale corrisponde alla perdita di guadagno percentuale.

<sup>5</sup> In caso d'invalidità professionale parziale con grado di occupazione e salario ridotti, la pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell'AI si calcolano conformemente al capoverso 3. Per il calcolo dell'invalidità professionale è determinante il guadagno assicurato precedente.

<sup>6</sup> L'importo della pensione d'invalidità professionale sommato all'importo di una pensione d'invalidità parziale di PUBBLICA ai sensi dell'articolo 47 non può superare l'importo di una pensione intera ai sensi del capoverso 1. L'importo della pensione di sostituzione dell'AI sommato all'importo di una pensione parziale dell'AI non può superare l'importo della pensione di vecchiaia massima intera dell'AVS.

#### **Art. 44** Pensione per i figli

<sup>1</sup> I beneficiari di una pensione d'invalidità o di una pensione d'invalidità professionale ai sensi degli articoli 40 e 42 hanno diritto a una pensione per i figli per ogni figlio che, qualora esse fossero decedute, avrebbe diritto a una pensione per gli orfani (art. 35). In caso d'invalidità professionale le pensioni per i figli sono finanziate dal datore di lavoro mediante versamento del corrispondente capitale di copertura.

<sup>2</sup> L'importo delle pensioni per i figli corrisponde per ogni figlio a un sesto della pensione d'invalidità e della pensione d'invalidità professionale, esclusa la pensione di sostituzione dell'AI.

<sup>3</sup> Il diritto a una pensione per i figli sorge contemporaneamente al diritto a una pensione d'invalidità o a una pensione d'invalidità professionale. Si estingue con la cessazione della pensione d'invalidità o della pensione d'invalidità professionale, o qualora le condizioni secondo l'articolo 35 capoverso 4 non siano più adempiute.

#### **Art. 45** Liquidazione in capitale

PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se l'importo della pensione d'invalidità o della pensione d'invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o se l'importo della pensione per i figli è inferiore al 2 per cento dell'importo minimo della pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS. L'importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

## Capitolo 6: Prestazione d'uscita

### Art. 46 Diritto alla prestazione

<sup>1</sup> Se il rapporto di lavoro è parzialmente o totalmente sciolto, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita qualora non abbia diritto a prestazioni assicurative e non continui l'assicurazione.

<sup>2</sup> PUBBLICA versa la prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o soddisfa la pretesa mediante versamento su una polizza di libero passaggio, su un conto di libero passaggio oppure all'istituto collettore.

<sup>3</sup> La persona assicurata può esigere che la prestazione d'uscita sia pagata in contanti se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non soggiace più alla previdenza professionale obbligatoria; o
- c. la prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

<sup>4</sup> Il pagamento in contanti a persone assicurate coniugate è ammesso soltanto se il coniuge ne dà il consenso scritto.

### Art. 47 Importo della prestazione d'uscita

<sup>1</sup> La prestazione d'uscita è calcolata sulla base dell'articolo 15 della legge sul libero passaggio (diritti nel sistema del primato dei contributi) e corrisponde all'importo dell'aver di vecchiaia disponibile al momento in cui termina il rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> La persona assicurata ha in ogni caso almeno diritto alle prestazioni d'entrata fornite compresi gli interessi, nonché ai contributi da essa versati durante la durata di contribuzione, compreso un supplemento del 4 per cento per ogni anno d'età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo del 100 per cento.<sup>27</sup> I contributi di rischio che la persona assicurata ha versato prima di compiere 22 anni non sono considerati.

<sup>2bis</sup> In caso di prelievo anticipato conformemente all'articolo 56 o dopo il trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio conformemente all'articolo 60, dalla prestazione d'uscita è detratto l'importo prelevato anticipatamente, rispettivamente l'importo trasferito, compresi gli interessi.<sup>28</sup>

## Capitolo 7: Promozione della proprietà d'abitazioni

### Art. 48 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

<sup>1</sup> Per finanziare la proprietà d'abitazioni per uso proprio ai sensi degli articoli da 1 a 4 OPPA, le persone assicurate possono chiedere il prelievo anticipato delle prestazioni di PUBBLICA prima della loro esigibilità, o costituire in pegno il diritto a prestazioni.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1294).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1294).

<sup>2</sup> Per il prelievo anticipato e per la costituzione in pegno a scopo di finanziamento della proprietà d'abitazioni, PUBBLICA può riscuotere tasse amministrative. Le stesse sono disciplinate negli statuti e comunicate previamente su richiesta alle persone assicurate.

#### **Art. 49**            Prelievo anticipato

<sup>1</sup> Le richieste di prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio sono trattate in base alla successione in cui sono state ricevute.

<sup>2</sup> L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Esso non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione o di partecipazioni analoghe.

<sup>3</sup> Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni, l'ultima volta tre anni prima della data più prossima possibile d'insorgenza del diritto a prestazioni di vecchiaia (art. 28 cpv. 1).

<sup>4</sup> Fino a 50 anni le persone assicurate possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione d'uscita. Le persone assicurate di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione d'uscita cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione d'uscita cui hanno diritto al momento del prelievo.

<sup>5</sup> Se fa uso di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare i documenti contrattuali concernenti l'acquisto, la costruzione di una proprietà d'abitazione o l'ammortamento di mutui ipotecari, il regolamento, rispettivamente il contratto di locazione o il contratto di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione con la società per la costruzione di abitazioni e i documenti corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Nel caso di persone assicurate coniugate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge.

<sup>6</sup> Per il resto si applicano le corrispondenti disposizioni legali concernenti la promozione di proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

#### **Art. 50**            Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti

<sup>1</sup> In caso di prelievo anticipato, l'avere di vecchiaia è ridotto dell'importo prelevato anticipatamente e le prestazioni da coprire sono ridotte proporzionalmente.

<sup>2</sup> ...<sup>29</sup>

<sup>3</sup> Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità, PUBBLICA informa la persona assicurata sulle possibilità di un'assicurazione rischio.

#### **Art. 51**            Rimborso e riscatto

<sup>1</sup> Qualora la persona assicurata rimborsi il prelievo anticipato, l'importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all'avere di vecchiaia giusta l'articolo 26. L'importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi.

<sup>29</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1294).

<sup>2</sup> Per il calcolo del riscatto massimo possibile dev'essere tenuto conto di un eventuale prelievo anticipato.

**Art. 52** Costituzione in pegno

L'importo massimo da costituire in pegno corrisponde all'importo massimo che può essere oggetto di un prelievo anticipato. Se la prestazione d'uscita è costituita in pegno e il pegno deve essere realizzato, le conseguenze sono le stesse come in caso di prelievo anticipato.

**Capitolo 8: Divorzio**

**Art. 53** Trasferimento di una quota della prestazione d'uscita in caso di divorzio

In caso di divorzio, il trasferimento su ordine del giudice di una quota della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del coniuge divorziato comporta una riduzione delle prestazioni assicurate. Si applicano le disposizioni corrispondenti del CC, della LPP e della LLP.

**Art. 54** Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti, riacquisto

<sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni è calcolato nuovamente dopo la deduzione dell'avere di vecchiaia utilizzato per il trasferimento al coniuge divorziato. L'avere di vecchiaia è ridotto dell'importo versato.

<sup>2</sup> ...<sup>30</sup>

<sup>3</sup> La persona assicurata può, in ogni tempo, fornire una somma di riscatto pari all'importo della parte della prestazione d'uscita trasferita.

**Capitolo 9: Disposizioni comuni; rimedi giuridici**

**Art. 55** Obbligo della persona assicurata di informare e di annunciare

<sup>1</sup> Le persone impiegate da assicurare nonché le persone assicurate sono tenute a fornire a PUBBLICA informazioni conformi alla verità su tutti i fatti concernenti le loro relazioni con PUBBLICA e a consegnare tutti i documenti necessari. I beneficiari di prestazioni d'invalidità di PUBBLICA devono annunciare a PUBBLICA tutti i redditi derivanti da altre pensioni o da attività lucrative nonché la modifica del grado d'invalidità.

<sup>2</sup> Le persone assicurate che fanno valere pretese presso PUBBLICA sono tenute:

- a. a fornire le informazioni necessarie al SM;

<sup>30</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1294).

- b. nel caso in cui queste informazioni non fossero sufficienti, ad autorizzare i loro medici e i loro assicuratori a fornire al SM le informazioni complete necessarie per determinare l'obbligo di prestazione di PUBBLICA e
- c. a sottoporsi a un esame medico se PUBBLICA lo ritenesse necessario.

<sup>3</sup> Le spese cagionate a PUBBLICA dall'inosservanza intenzionale o per grave negligenza di questi obblighi, devono essere rimborsate dal colpevole a PUBBLICA.

<sup>4</sup> Alle informazioni fornite al SM sono applicabili le prescrizioni in materia di protezione dei dati nell'Amministrazione federale le disposizioni concernenti il SM della legislazione sul personale della Confederazione.

<sup>5</sup> Le pretese verso altre assicurazioni o persone civilmente responsabili devono essere annunciate spontaneamente a PUBBLICA. In caso di rifiuto, PUBBLICA può ridurre o sospendere il pagamento di prestazioni.

#### **Art. 56** Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Il diritto a prestazioni di PUBBLICA non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Sono eccettuati il prelievo e la costituzione in pegno a scopo di promozione della proprietà d'abitazioni (art. 48 segg.).

#### **Art. 57** Compensazione e computo

Se PUBBLICA ha fornito una prestazione d'uscita, la stessa deve essere rimborsata o compensata nella misura in cui PUBBLICA debba versare successivamente prestazioni per gli invalidi o per i superstiti.

#### **Art. 58** Rettifica di prestazioni della Cassa pensioni, restituzione, prescrizione

<sup>1</sup> Se in un secondo tempo risulta che una prestazione è stata calcolata erroneamente, PUBBLICA rettifica l'importo in previsione di pagamenti futuri. Le prestazioni dovute a PUBBLICA sono pagate posticipatamente con gli interessi.

<sup>2</sup> Chiunque incassa una prestazione di PUBBLICA cui non ha diritto deve rimborsarla. La prestazione è rimborsata di regola con gli interessi. Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa è possibile rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione di prestazioni di PUBBLICA; gli statuti disciplinano i dettagli.

<sup>3</sup> L'interesse su prestazioni d'uscita pagate tardivamente è retto dall'articolo 7 OLP; per le altre prestazioni della cassa esso corrisponde al tasso d'interesse tecnico.

<sup>4</sup> I crediti che riguardano contributi e prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, i crediti che riguardano contributi e prestazioni unici in dieci anni.

#### **Art. 59** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Per le azioni promosse in seguito a vertenze fra PUBBLICA e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l'articolo 73 LPP.

<sup>2</sup> Il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d'insediamento dell'impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata.

<sup>3</sup> ...<sup>31</sup>

## **Capitolo 10: Disposizioni finali**

### **Sezione 1: Disposizioni transitorie**

**Art. 60** Applicazione temporale del piano complementare

<sup>1</sup> Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle persone assicurate trasferite dall'attuale Cassa di deposito giusta l'ordinanza del 24 agosto 1994<sup>32</sup> sulla Cassa pensioni della Confederazione a PUBBLICA (Statuti della CPC), a partire dalla data del trasferimento.

<sup>2</sup> Se l'incapacità di lavoro accertata prima del trasferimento a PUBBLICA sfocia in un'invalidità successivamente a detto trasferimento, si applicano le disposizioni della presente ordinanza nel caso in cui il diritto a prestazioni d'invalidità sorge dopo l'entrata in vigore delle presente ordinanza.

**Art. 61** Trasferimento dalla Cassa di deposito a PUBBLICA

In caso di trasferimento dalla Cassa di deposito a PUBBLICA, ai depositanti è garantito l'avere di vecchiaia in franchi accumulato fino alla data del trasferimento.

**Art. 62** Congedo non pagato al momento del trasferimento

Le persone assicurate in congedo non pagato al momento del trasferimento sottostanno alle nuove disposizioni a partire dalla data del trasferimento.

**Art. 63**<sup>33</sup> Pensioni secondo il diritto previgente

<sup>1</sup> Le pensioni di vecchiaia maturate secondo il diritto previgente e le pensioni in seguito allo scioglimento amministrativo del rapporto di servizio conformemente all'articolo 43 degli Statuti della CPC<sup>34</sup> sono trasferite a PUBBLICA per lo stesso importo.

<sup>2</sup> Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano:

- a. per quanto concerne gli adeguamenti delle pensioni al rincaro: immediatamente dopo il trasferimento a PUBBLICA;
- b. per quanto concerne le aspettative di prestazioni per superstiti: al decesso del beneficiario della pensione;

<sup>31</sup> Abrogato dal n. II 14 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

<sup>32</sup> [RU 1995 533 3705, 1999 2451. RU 2004 301 art. 1]

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2003 (RU 2003 1294).

<sup>34</sup> [RU 1995 533 3705, 1999 2451. RU 2004 301 art. 1]

- c. per quanto concerne i sovraindennizzi e le pensioni transitorie:
1. al decesso del beneficiario della pensione,
  2. nel momento in cui il beneficiario della pensione raggiunge l'età ordinaria dell'AVS, o
  3. in caso di un nuovo calcolo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione militare o infortuni o di un'altra assicurazione sociale.

<sup>3</sup> Oltre ai casi menzionati nel capoverso 2 lettere b e c, le prescrizioni della presente ordinanza sia applicano in caso di divorzio, se il beneficiario della prestazione ha diritto a un supplemento in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC.

<sup>4</sup> Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano in relazione alle pensioni per figli e alle pensioni vedovili soltanto a condizione che il diritto principale alla pensione sia stato calcolato secondo le nuove prescrizioni sulla base del capoverso 2 lettere b e c. Altrimenti i diritti alla pensione per figli e alla pensione vedovile rimangono invariati, ad eccezione dell'adeguamento al rincaro.

<sup>5</sup> I diritti alla pensione fondati sull'articolo 34 capoverso 4 degli Statuti della CPC che sono sospesi in seguito alle nuove nozze del coniuge superstite si estinguono al momento del trasferimento. Se non sono ancora trascorsi i 12 mesi conformemente all'articolo 34 capoverso 4 degli Statuti della CPC, il coniuge superstite può presentare una domanda di riscatto.

<sup>6</sup> Alle rendite di cui all'articolo 43 degli Statuti della CPC si applica per analogia l'articolo 29 capoverso 7 della presente ordinanza.

<sup>7</sup> Le rendite di invalidità maturate secondo il diritto previgente sono convertite per lo stesso importo in pensioni d'invalidità professionale.

<sup>8</sup> Le rendite d'invalidità secondo la LAINF assegnate per la prima volta dopo il trasferimento e con inizio dopo il trasferimento non incidono sull'importo della rendita convertita.

<sup>9</sup> Se l'AI decide del diritto alla rendita e stabilisce un nuovo grado di invalidità a partire da una data anteriore al trasferimento, il diritto per il periodo precedente il trasferimento è stabilito nuovamente sulla base degli Statuti della CPC ed è convertito per lo stesso importo in una pensione d'invalidità professionale a partire dalla data del trasferimento.

<sup>10</sup> Se l'AI rivede il diritto alla rendita dopo il trasferimento e stabilisce un nuovo grado di invalidità a partire da una data successiva al trasferimento, il diritto alla rendita è stabilito in base alla presente ordinanza.

<sup>11</sup> Le rendite d'invalidità professionale assegnate retroattivamente a partire da una data anteriore al trasferimento sono equiparate alle rendite d'invalidità correnti secondo il diritto previgente al momento del trasferimento. Il datore di lavoro versa a PUBBLICA il capitale di copertura mancante.



## **Sezione 2: Entrata in vigore**

### **Art. 64**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

*Allegato 1*  
(art. 14 cpv. 2 e 4 e 27)

### **Contributi, graduazione per classi di età, ripartizione tra datore di lavoro e persona assicurata<sup>35</sup> (in %)**

	Avere di vecchiaia totale	Premi di rischio totale	Contributi totale
18–21	–	1,0	1,0
22–34	10,5	3,0	13,5
35–44	13,5	3,0	16,5
45–54	20,0	3,0	23,0
55–65	26,5	3,0	29,5

	Avere di vecchiaia datore di lavoro	Premi di rischio datore di lavoro	Contributi datore di lavoro
18–21	–	0,5	0,5
22–34	3,75	3,0	6,75
35–44	5,25	3,0	8,25
45–54	10,35	3,0	13,35
55–65	15,80	3,0	18,80

	Avere di vecchiaia persona assicurata	Premi di rischio persona assicurata	Contributi persona assicurata
18–21	–	0,5	0,5
22–34	6,75	0	6,75
35–44	8,25	0	8,25
45–54	9,65	0	9,65
55–65	10,70	0	10,70

<sup>35</sup> Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000.

*Allegato 2*  
(art. 16 cpv. 2)

**Tabella concernente il riscatto delle prestazioni complete<sup>36</sup>  
(in %)**

Età	AV	AV <sub>max</sub>	Età	AV	AV <sub>max</sub>
22	10.500	0.00	44	13.500	258.00
23	10.500	10.50	45	20.000	271.50
24	10.500	21.00	46	20.000	291.50
25	10.500	31.50	47	20.000	311.50
26	10.500	42.00	48	20.000	331.50
27	10.500	52.50	49	20.000	351.50
28	10.500	63.00	50	20.000	371.50
29	10.500	73.50	51	20.000	391.50
30	10.500	84.00	52	20.000	411.50
31	10.500	94.50	53	20.000	431.50
32	10.500	105.00	54	20.000	451.50
33	10.500	115.50	55	26.500	471.50
34	10.500	126.00	56	26.500	498.00
35	13.500	136.50	57	26.500	524.50
36	13.500	150.00	58	26.500	551.00
37	13.500	163.50	59	26.500	577.50
38	13.500	177.00	60	26.500	604.00
39	13.500	190.50	61	26.500	630.50
40	13.500	204.00	62	26.500	657.00
41	13.500	217.50	63	26.500	683.50
42	13.500	231.00	64	26.500	710.00
43	13.500	244.50			

*Osservazione*

La somma di riscatto massima corrisponde al valore della colonna

«AV<sub>max</sub>» (AV = accrediti di vecchiaia), ridotta del saldo dell' avere di vecchiaia effettivo al momento del riscatto

<sup>36</sup> Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000.

*Esempio:*

Guadagno assicurato secondo l'art. 16	21 000
Età	41
$A_{v_{\max}}$	45 675
Avere di vecchiaia	37 500
Riscatto massimo	8 175

*Allegato 3<sup>37</sup>*  
(art. 28 cpv. 3 e 6)

## Tassi di conversione

Età	Tasso di conversione in %
60	6,19
61	6,32
62	6,44
63	6,58
64	6,72
65	6,88
66	7,04
67	7,22
68	7,41
69	7,61
70	7,83

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5013).

*Allegato 4*  
(art. 31 cpv. 3)

### **Tariffa per il rimborso della pensione transitoria<sup>38</sup>**

Riduzione mensile della pensione di vecchiaia in seguito a riscossione di una pensione transitoria di 1000 franchi

Età all'inizio del pagamento	Età al termine del pagamento	
	63	65
60	106.65	196.40
61	69.35	153.10
62	33.80	111.90
63	0.00	72.65
64		35.35
65		0.00

*Esempio:*

Pensione di vecchiaia mensile: 3000 franchi

Pensione transitoria: 1200 franchi, versata dai 62 ai 65 anni

Riduzione mensile immediata della pensione di vecchiaia a partire dall'età di 65 anni:  
franchi 134.30 =  $1200/1000 * 111.90$

<sup>38</sup> Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000.